



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Art. 116, commi 15 e 17, del codice della strada. Configurazione dell'ipotesi di reiterazione o ripetizione dell'illecito. Applicazione della confisca del veicolo.

ALLA PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
MILANO

ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO
LORO SEDI

AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME
TRENTO- BOLZANO

ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA DELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i trasporti e la navigazione ROMA

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA

AL DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e le Prefetture ROMA

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA

ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI

AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI

AI CENTRI OPERATIVI PER LA SICUREZZA
CIBERNETICA-POLIZIA POSTALE LORO SEDI

AI REPARTI MOBILI LORO SEDI

AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO CESENA

e, per conoscenza:

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA
PUBBLICA SICUREZZA ROMA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

E' stato posto un quesito in merito all'applicazione della sanzione accessoria della confisca in presenza di recidiva della guida senza patente o con patente revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici o psichici, con particolare riferimento all'applicabilità in caso di ripetizione della violazione in un arco temporale superiore a due anni.

Sull'argomento, sono state fornite indicazioni operative con circolare n. 300/A/852/16/109/33/1 del 5 febbraio 2016 (all. 1), in particolare, sulla diversa natura della recidiva contenuta nel comma 15 dell'art. 116 cds, rispetto a quella del comma 17 dello stesso articolo¹.

Infatti, come precisato nella suddetta circolare, l'art. 5 del D.lgs. 8/2016 ha espressamente previsto che nei reati depenalizzati dalla stessa norma in cui ci sono ipotesi aggravate dalla recidiva, quest'ultima deve intendersi come reiterazione. In questo senso è stato interpretato l'art. 116, comma 15 cds, che conteneva l'ipotesi di reato depenalizzato, e nel quale permane l'aggravante della reiterazione. Invece, il comma 17 dello stesso articolo, non contenendo ipotesi di reato depenalizzate, non rientra nella disciplina richiamata dal citato art. 5 del D.lgs. 8/2016.

Pertanto, la sanzione accessoria della confisca consegue semplicemente alla "ripetizione" dell'illecito, non essendo richiesta la "reiterazione" come per l'ipotesi del comma 15.

Tuttavia, atteso che il citato comma 17 richiama espressamente le violazioni del comma 15, le conseguenze che derivano dalla ripetizione dell'illecito e, che quindi determinano l'applicazione della confisca del veicolo, devono essere circoscritte al medesimo periodo di tempo indicato dal predetto comma 15.

Da ciò, ne deriva che la sanzione accessoria del fermo amministrativo troverà applicazione nell'ipotesi di guida senza patente o con patente revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. La confisca, invece, si potrà applicare allorquando l'illecito appena descritto venga commesso nuovamente nei due anni prescindendo dal fatto che configuri una reiterazione o una recidiva.

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

IL DIRETTORE CENTRALE
Cortese

LR

¹ Cfr. paragrafo 5.